

STUDIO CANTONI
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA
N. 50 DEL 12.07.2024

DECRETO SULLA RISCOSSIONE

Il Decreto sulla riscossione, che è stato approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attua la riforma fiscale introducendo la generalizzazione della natura esecutiva degli atti emanati dall'Agenzia delle Entrate, sino a oggi limitata agli avvisi di accertamento IRPEF, IRES, IVA e IRAP, tributi locali e diritti doganali.

L'obiettivo è quello di velocizzare le procedure di riscossione delle somme dovute in base all'attività impositiva.

Nel 2010 con il DL 78/2010 è stata introdotta la normativa sugli atti "impo-esattivi" che ha assegnato la qualifica di titolo esecutivo all'accertamento tributario con riferimento solo ad alcuni tributi come imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

L'atto "impo-esattivo" è un atto che riveste la funzione, oltre che di rideterminazione dell'imponibile dichiarato, anche di titolo esecutivo; esso, quindi, contiene l'intimazione ad adempiere alla prestazione entro il termine di presentazione del ricorso, divenendo a tutti gli effetti un atto impositivo-esattivo.

Prima la produzione degli effetti dell'avviso di accertamento sul fronte della riscossione presupponeva l'espletamento di un'ulteriore attività che consisteva nella "iscrizione a ruolo" delle somme pretese e nella consegna del "ruolo", rappresentante il titolo esecutivo, all'Agenzia della riscossione, il quale notificava al contribuente la cartella di pagamento.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, il debitore doveva provvedere all'estinzione del debito, pena l'avvio della procedura di esecuzione forzata.

L'art. 14 del decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che la disciplina dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 29 c. 1 DL 78/2010, si applicherà alle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute, tra gli altri, a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:

- atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;
- avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
- atti di irrogazione delle sanzioni;

- avvisi di rettifica di liquidazione nell'ambito dell'imposta di registro e di successioni e donazioni;

- avvisi di accertamento e liquidazione per l'imposta di successioni e donazioni.

Per quanto attiene all'efficacia temporale della norma a far data dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, tutti gli atti impositivi avranno la qualifica di titolo esecutivo e dovranno contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di versamento delle somme richieste entro i termini di presentazione del ricorso, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento dopo il decorso di ulteriori 30 giorni l'atto verrà affidato all'Agente della riscossione per lo svolgimento dell'esecuzione forzata.

CIRCOLARE INPS N. 46/2023 SULLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELL'AMBITO DELLA CRISI D'IMPRESA

L'articolo 189 del Codice della crisi d'impresa per la prima volta disciplina norme e prerogative tipiche del diritto del lavoro nell'ambito concorsuale.

In precedenza le tematiche lavoristiche erano disciplinate dall'estensione in via analogica dall'articolo 72 della Legge Fallimentare, il quale, in relazione ai rapporti pendenti, ne disponeva la sospensione salvo successivo recesso a cura del Curatore e/o autorizzazione all'esercizio provvisorio.

La nuova disciplina contenuta nel Codice della crisi prevede che *“I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”* (Art 189 co 1) con addirittura una efficacia ex legge retrodatata *“alla data di apertura della liquidazione giudiziale”* (co 2).

In seguito alla comunicazione di recesso ci si chiede chi procederà (e come) all'invio dei dichiarativi INPS.

Secondo la circolare n°46/2023 dell'INPS tale incombenza risulta a carico del curatore anche se, allo stato, non vi è alcuna norma in tal senso.

Secondo l'ente *“il curatore è tenuto all'adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l'interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto”*.

Il problema sorge in quanto il curatore non è un datore di lavoro tenuto a tali adempimenti amministrativi ma, secondo la vecchia legge fallimentare (art. 30), il curatore *“per quanto*

attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.”, disposizione ripresa specularmente dall'articolo 127 dell'odierno CCI.

Infatti, secondo giurisprudenza granitica, il curatore non agisce mai come rappresentante del fallito né appare possibile che lo stesso effettui adempimenti riferibili alla società sottoposta a procedura concorsuale.

Pertanto, sarà dunque cura dell'ente INPS determinare l'applicabilità previdenziale di una norma che non pone le incombenze in capo al professionista designato dal tribunale. Alla stessa stregua dicasi per quanto ad improbabili predisposizioni di LUL o altro, atti che non competono alla procedura concorsuale.

La circolare INPS infatti, in quanto atto amministrativo non classificabile quale fonte del diritto, non può imporre adempimenti in capo al curatore.